

Studio Annalise Keating

Caso n. 5 del 11.11.2021

Gruppo: DRAGA'

Componenti del gruppo: Asero Giuseppe, Corti Giona, Cremaschi Davide, Dragà Simone

Discussione in aula: sì no

A seguito della versione data dal cliente riguardo la vicenda, il comportamento che il vicino di casa insieme ad altri soggetti ha assunto integra i requisiti configurati dall'articolo 628 c.p. per il delitto di rapina (in questo caso si parla di rapina propria poiché la violenza o minaccia viene esercitata per facilitare l'impossessamento). La fattispecie del delitto di rapina rientra nei reati di mera condotta, infatti la norma punisce una condotta volta all'impossessamento di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia, come si desume dal possesso di armi da fuoco, al fine di un ingiusto profitto; è un reato commissivo in quanto il fatto posto in essere dal vicino di casa e dagli altri due coautori realizza un comportamento attivo e volontario lesivo di un bene giuridico tutelato (il patrimonio), inoltre è un reato di danno in quanto il reo viene punito solo se sussiste la lesione di un bene giuridico.

Il cliente viene ripreso in quanto non avrebbe dovuto pensare di provare a collaborare con i rapinatori impersonando il ruolo del palo, ruolo fondamentale e funzionale nella riuscita della rapina in quanto, nella commissione della stessa, il palo permette a chi commette in qualità di coautore il delitto, di agire con la consapevolezza che qualora si avesse un pericolo, come l'arrivo delle forze dell'ordine, il palo avvertirebbe i rapinatori, i quali capirebbero di non poter più agire indisturbati. La condotta, atipica, assunta dal cliente potrebbe essere riconducibile al concorso di persone nel reato (in questo caso si è in presenza di un concorso plurisoggettivo eventuale) disposto dall'articolo 110 c.p. (moltiplicatore di tipicità insieme agli articoli 56 e 40 c.2 c.p.) il quale sancisce l'eguale responsabilità dei correi, salvo facendo quanto sancito dall'art. 114 c.p., il quale riconosce alla discrezionalità del giudice la possibilità di diminuire la pena di taluno dei correi qualora la responsabilità di costui abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato (come più volte sottolineato dalla cassazione), fase, quella della preparazione, alla quale il cliente non ha minimamente partecipato, partecipando, se proprio, in maniera estemporanea durante l'esecuzione materiale del reato. Non si può quindi parlare di concorso morale ma, se proprio, di concorso materiale del cliente. Il ruolo del cliente non è stato quello di coautore, potrebbe invece essere accusato di essere stato un complice.

Affinché lo stesso possa essere ritenuto complice tuttavia è necessario o che la sua condotta abbia contribuito a rendere possibile la commissione del reato, elemento non richiamabile poiché il cliente non ha materialmente posto in essere le azioni che solitamente sono tipiche del palo (l'avvertire i correi, nonostante nel caso di specie gli stessi non siano a conoscenza della supposta partecipazione del cliente), o l'aver agevolato la commissione del fatto (cosa del tutto assente poiché l'assistito in alcun modo ha voluto e ha potuto avvertire i rapinatori di eventuali pericoli alla riuscita del piano delittuoso) o l'esser stata la sua condotta elemento di verifica del reato (non si ha nel caso di specie alcun apporto positivo alla realizzazione della rapina). Alla luce di ciò il comportamento del cliente non può essere considerata una *condicio sine qua non* la rapina non si sarebbe realizzata.

Sono queste condizioni fondamentali affinché si possa imputare la rapina al cliente e che permettono quindi di non ritenere sufficienti all'imputazione il fatto stesso che l'assistito abbia avuto coscienza e volontà del fatto criminoso, il quale si è realizzato, in concreto, in assenza di un accordo preventivo (l'assenza di un accordo preventivo di per sé non sarebbe comunque un elemento che potrebbe escludere la responsabilità). Peraltro si può ritenere anche che il comportamento dell'assistito non realizzi un tentativo ex art. 56 c.p. in quanto pur in presenza di atti idonei alla commissione del fatto non sussiste l'univocità degli stessi in quanto l'azione del cliente non si sarebbe concretizzata in una rivelazione certa del proprio intento delittuoso; ricordiamo inoltre che è punibile il delitto tentato, non il tentativo di partecipazione, situazione che più sembra calzante a quanto dal cliente raccontato. Inoltre, resta fermo che non sussiste all'interno del nostro ordinamento l'obbligo per il privato cittadino che assiste passivamente alla commissione di un reato di attivarsi per impedirne la commissione, sullo stesso infatti non ricade alcuna posizione di garanzia, né di controllo né di protezione; proprio per questo motivo non si può ipotizzare un concorso omissivo nel reato del cliente, neanche ai sensi dell'art. 593 c.p. non sussistendo i requisiti dalla norma richiesti. Qualora non sussistessero le condizioni di cui *supra* (v. *paragrafo 3*) allora il cliente sarebbe punibile ex art. 628 c.p., pur comunque ricordando che, a causa dell'eventualmente punibile minimo apporto, il cliente potrebbe godere di una riduzione di pena ex art. 114 c.p.